

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

GESTIONE ASSOCIATA

DELLA

PROTEZIONE CIVILE

CONVENZIONE

GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia, Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i Comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia ed i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia hanno approvato, con apposito atto, la Convenzione per la Gestione Associata della Protezione Civile;

Che le funzioni, i procedimenti e le attività relative al servizio associato sono state delegate alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Che, ai sensi dell'art. 16 del DPR 66/1981 e dell'art. 15 della legge 225/1992, il Sindaco è autorità di protezione civile e che, al verificarsi di situazione di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

Che tali funzioni, tenuto conto della necessità di poter contare sul più ampio dispiegamento di uomini, mezzi e professionalità, sono difficilmente assolvibili, in termini di prontezza, efficienza ed efficacia degli interventi, dagli Enti di piccola dimensione;

Ritenuto di dover confermare l'opportunità e l'utilità di una gestione in forma associata del servizio Gestione Associata di Protezione Civile;

Visto il Decreto regionale del 30 maggio 2005, n. 2977 che approva le istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di Protezione Civile;

Che l'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI

- 🌐 Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
- 🌐 Comune di Abbadia San Salvatore;
- 🌐 Comune di Castiglione d'Orcia;
- 🌐 Comune di Montalcino;
- 🌐 Comune di Piancastagnaio;
- 🌐 Comune di Pienza;
- 🌐 Comune di Radicofani;
- 🌐 Comune di San Quirico d'Orcia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione di essa.

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il servizio associato denominato Gestione associata della Protezione Civile e delega le funzioni relative al suddetto servizio alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Art. 3

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

Art. 4**Funzioni**

1. La gestione associata oggetto della presente convenzione concerne lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:
 - ◆ aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile, elaborato seguendo le disposizioni normative, regolamentari e le istruzioni tecniche in materia;
 - ◆ gestione del Centro Intercomunale di protezione civile, operativo in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate, competente per attività di Centro Situazioni Intercomunale e di Centro Operativo Intercomunale, secondo le modalità indicate nel piano intercomunale di protezione civile. In particolare l'organizzazione e le procedure operative saranno assolute per la parte del Centro Situazioni, in via ordinaria e continuativa, dal Centro Intercomunale di protezione civile e quindi decise e gestite unitariamente e concordemente, mentre l'organizzazione e le procedure operative relative alle attività di Centro Operativo saranno comunque condivise in una ottica di integrazione, ma decise e gestite da ciascun comune;
 - ◆ svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'art. 4 della L.R. 67/2003. Per le attività di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 4 della L.R. 67/03, il Centro Intercomunale provvede ad attivare e coordinare secondo le specifiche richieste degli Enti associati e secondo le modalità indicate nel piano intercomunale di protezione civile, gli interventi, anche di carattere strutturale, e le iniziative, ad opera dei soggetti competenti in base alle normative vigenti, destinate ad eliminare o ridurre il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione ai rischi. Per le attività di prevenzione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 4 della L.R. 67/03, l'Ufficio Associato opera secondo le modalità definite nel piano intercomunale di Protezione Civile,
 - ◆ organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai comuni, nella gestione delle emergenze da parte del Centro Intercomunale di Protezione Civile, da realizzarsi secondo le modalità espressamente indicate nel piano intercomunale,
 - ◆ organizzazione di un servizio di reperibilità unificato, da realizzarsi in forma integrata con il personale dipendente degli Enti associati;
 - ◆ organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio di Protezione Civile;

- ◆ organizzazione delle attività di esercitazione e simulazione di eventi calamitosi finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano intercomunale relativamente ad organizzazione e procedure operative del centro operativo intercomunale e dei comuni associati e alla partecipazione delle organizzazioni del volontariato operanti nell'ambito dei medesimi o con essi convenzionati;
- ◆ gestione unificata, da parte dell'Ufficio Associato, della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subiti dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza, secondo le modalità definite nel Piano intercomunale di Protezione Civile;
- ◆ definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare per le attività di prevenzione e soccorso, come previsto dalla Sezione II, della L. R. 67/2003.

Art. 5

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 6

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

Art. 7

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

Art. 9

Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10

Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.
2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

Art. 11**Attività di emergenza**

1. Per la gestione delle attività in emergenza i relativi oneri finanziari saranno a carico degli enti associati o mediante risorse proprie di bilancio o utilizzo di fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.
2. La Comunità Montana per gli interventi di emergenza assumerà direttamente gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni necessarie, predisponendo i conseguenti rendiconti per i rimborsi da parte degli enti associati.
3. Per gli oneri finanziari sostenuti durante lo stato delle attività di emergenza il Responsabile dell'Ufficio associato rendiconta alla Conferenza dei Sindaci, che decide le modalità di ripartizione tra gli Enti associati.
4. Il Responsabile dell'Ufficio associato compie tutti gli atti necessari per attivare la domanda di contributo, alla Regione Toscana o ad altri enti, di finanziamento degli interventi disposti in emergenza.

Art. 12**Centro situazioni**

1. Nelle attività di centro situazioni gli oneri finanziari necessari per garantire il servizio di reperibilità a supporto di tutti gli Enti convenzionati saranno a carico degli enti associati e dagli stessi finanziati mediante risorse proprie di bilancio oppure ricorrendo all'utilizzo di fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.

Art. 13**Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari**

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 14

Responsabile Gestione Associata

1. La responsabilità esclusiva e totale della Struttura Associata viene affidata, tramite incarico a tempo determinato da parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, con provvedimento motivato.
2. Il Responsabile della Gestione Associata può essere un dipendente a tempo indeterminato o determinato di uno degli Enti Associati.
3. Qualora vi ricorrano le condizioni tale incarico può essere attribuito anche mediante contratto di diritto privato di alta specializzazione conferito ai sensi dell'art. 110 T.U. enti locali.
4. L'assegnazione dell'incarico di direzione della Gestione Associata Protezione Civile è temporanea e revocabile e non può eccedere la durata del mandato del Presidente della Comunità Montana.
5. Il Responsabile del Servizio associato, oltre a svolgere le funzioni derivategli direttamente dalla convenzione o dal Piano di Protezione Civile, adotta le misure tecniche ed organizzative per realizzare una migliore interconnessione tra le funzioni di competenza degli enti associati e le direttive in materia impartite dagli enti sovraordinati (Regione e Provincia).

Art. 15

Responsabile Centro Intercomunale di Protezione Civile

1. Il Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile è nominato dalla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, con provvedimento motivato, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
2. Il Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile può essere anche Responsabile della Gestione Associata.
3. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile in caso di assenza, temporaneo impedimento o situazioni di incompatibilità.

4. L'assegnazione dell'incarico di Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile è temporanea e revocabile e non può eccedere la durata del mandato del Presidente della Comunità Montana.
5. Nell'attività del Centro Intercomunale il Responsabile si rapporterà con il Presidente della Comunità Montana e con i Sindaci dei Comuni associati, secondo le regole dettagliate nel Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 16

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

Art. 17

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
